

**N. 01982/2010 REG.DEC.
N. 10471/2009 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello nr. 10471 del 2009, proposto dai signori Teresa LOMUSCIO, Francesco LOMUSCIO, Maria LOMUSCIO, Salvatore FEROCCE, Maria CRISTIANI, Caterina INTOTARO, Gesumina INTOTARO, Lorenzo INTOTARO, Pietro INTOTARO, Raffaele INTOTARO, Riccardina INTOTARO, Salvatore INTOTARO, Savina INTOTARO, Maria Rosaria ALICINO, Vincenza Maria ALICINO, Antonia LISO, Giuseppe ALICINO, Maria ALICINO, Nicola ALICINO e Sebastiano ALICINO, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Bruno, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2,

contro

il COMUNE DI ANDRIA, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Bari, con domicilio

eletto presso l'avv. Enzo Augusto in Roma, viale G. Mazzini, 73, sc. B, int. 2,

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza del T.A.R. della Puglia, sede di Bari, sezione Seconda, nr. 1991/2009 del 9 luglio 2009, pubblicata in data 28 luglio 2009 e comunicata il 1 agosto 2009, non notificata, con cui è stato respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Andria sull'istanza presentata dai ricorrenti in data 10 febbraio 2009, volta alla ritipizzazione urbanistica delle aree in proprietà (già tipizzate come “*zona F – aree di uso pubblico*” nel P.R.G. di Andria, approvato con delibera di Giunta Regionale nr. 2951 del 26 giugno 1995, rimaste prive di regolamentazione e specifica destinazione urbanistica per intervenuto infruttuoso decorso del quinquennio dalla approvazione del P.R.G.); per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio medesimo in rapporto all'obbligo, imposto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, di conclusione esplicita del procedimento amministrativo apertosi con l'istanza di ritipizzazione; per la declaratoria dell'obbligo di concludere il procedimento stesso, con l'adozione di un provvedimento espresso, *ex art. 21 bis* della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, entro un termine non superiore a trenta giorni, con contestuale nomina di un commissario *ad acta* per il caso di persistente inerzia della p.a.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2010, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l'avv. Bruno per gli appellanti e l'avv. Di Bari per l'Amministrazione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Gli appellanti in epigrafe indicati hanno impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. della Puglia ha respinto il ricorso da essi proposto, ai sensi dell'art. 21 *bis* della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, avverso il silenzio serbato dal Comune di Andria a fronte dell'istanza con la quale essi avevano chiesto la ritipizzazione di suoli in loro proprietà, già destinati nel vigente P.R.G. a “*zona F – aree di uso pubblico*”, sul presupposto dell'intervenuta decadenza del vincolo espropriativo per decorso del termine quinquennale.

A sostegno dell'appello, essi hanno dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la natura meramente conformativa, e non espropriativa, del vincolo impresso ai suoli *de quibus*, e pertanto il mancato verificarsi della decadenza.

Resiste il Comune di Andria, il quale ha concluso per la reiezione dell'appello, argomentandone l'infondatezza e riproponendo *in limine* l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione articolata in primo grado.

Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Può prescindersi dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dall'Amministrazione, in quanto l'appello è infondato e va conseguentemente respinto.

Ed invero, gli odierni appellanti lamentano l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Andria su un'istanza di ritipizzazione urbanistica di suoli di loro proprietà, già destinati nel vigente P.R.G. a "*zona F – aree di uso pubblico*"; l'istanza era stata formulata sul presupposto che, risalendo il P.R.G. al 1995, il vincolo espropriativo gravante sui predetti suoli fosse decaduto per decorso del termine quinquennale di durata.

Tuttavia, il Collegio condivide la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto l'insussistenza di alcun obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere sull'istanza in questione, in quanto il vincolo suindicato nel caso di specie ha natura conformativa anziché espropriativa, e conseguentemente non è soggetto a decadenza né a indennizzo.

Al riguardo, giova richiamare il pregresso orientamento della Sezione che attribuisce natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà esistente sui suoli, a tutti quei vincoli che non solo non siano esplicitamente preordinati all'esproprio in vista della realizzazione di un'opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una

sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione degli interventi su di essi previsti anche da parte di privati ed in regime di economia di mercato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 ottobre 2007, nr. 5059; id., 28 febbraio 1995, nr. 693).

In questi casi, la zonizzazione dei suoli non è espressione di potere espropriativo (neanche in senso lato), ma della più generale potestà di pianificazione del territorio spettante all'Amministrazione comunale, alla quale è connaturata la facoltà di limitare l'edificabilità su determinate aree a specifiche categorie e tipologie di opere.

A ciò può aggiungersi che la natura espropriativa o conformativa del vincolo va verificata non in astratto, ma sulla base della concreta disciplina urbanistica impressa ai singoli suoli, al fine di accertare – per l'appunto – se la destinazione impressa agli stessi si risolva in una sostanziale ablazione ovvero, come sopra accennato, non svuoti di contenuto i diritti dominicali dei proprietari.

Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la concreta disciplina urbanistica per i suoli *de quibus* è dettata dall'art. 2 delle N.T.A. del P.R.G., il quale elenca la tipologie di opere e attrezzature ivi realizzabili (parcheggi, consultori, centri culturali, cliniche etc.) senza affatto limitarne l'edificazione alla “mano pubblica”, e quindi ben consentendo che le stesse siano realizzate anche a iniziativa privata.

A fronte di tale dato, scarsa rilevanza assume il certificato di destinazione urbanistica prodotto in udienza dalla difesa di parte

appellante, nel quale alla destinazione dei suoli è attribuita natura espropriativa e viene espressa la volontà di procedere a ritipizzazione delle aree: ciò per il duplice rilievo che – come detto – la natura del vincolo va ricostruita in concreto, e che la facoltà di attribuire una nuova destinazione ai suoli rientra ovviamente nella discrezionalità dell'Amministrazione anche a prescindere dal verificarsi di una decadenza *ex lege*.

Ne discende la reiezione dell'impugnazione con l'integrale conferma della sentenza di primo grado.

L'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali in materia, tuttavia, giustifica la compensazione delle spese relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Luigi Cossu, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Antonino Anastasi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione